SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. **111**.

Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;

Considerata la necessità di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.

2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 2.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere *i)* e *m)*, che costituiscano parte significativa del «pacchetto turistico».

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso «pacchetto turistico» non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.

Art. 3.

Organizzatore di viaggio

1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 4.

Venditore

1. Ai fini del presente decreto il venditore è:

a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;

b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.

Art. 5.

Consumatore

1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

Art. 6.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art. 7.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.

Art. 8.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 9.

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 10.

Cessione del contratto

1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 11.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 12.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 13.

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Art. 14.

Mancato o inesatto adempimento

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 15.

Responsabilità per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 16.

Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 17.

Esonero di responsabilità

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 18.

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 19.

Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 20.

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.

2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 21.
Fondo di garanzia

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo — un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.

Art. 22.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 24 così recita:

«Art. 24 *(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio «tutto compreso» ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio».

— La direttiva 90/314/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 158 del 23 giugno 1990.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, reca attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Note all'art. 3:

— La legge 17 maggio 1983, n. 217, reca la legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. L'art. 9 così recita:

«Art. 9 *(Agenzie di viaggio e turismo).* — Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. Tale elenco viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui all'art. 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in Italia ed all'estero.

In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616».

— L'art. 10 della medesima legge così recita:

«Art. 10 *(Associazioni senza scopo di lucro)*. — Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi».

Nota all'art. 4:

— Per gli articoli 9 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vedi in nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— L'art. 1385 del codice civile così recita:

«Art. 1385 *(Caparra confirmatoria)*. — Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali».

Nota all'art. 9:

— Per il titolo del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, vedi nota all'art. 1. L'art. 5 di detto decreto così recita:

«Art. 5 *(Informazione sul diritto di recesso)*. — 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera *b)*.

2. Per i contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera *d)*, l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriore elementi previsti nell'informazione.

5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine».

Note all'art. 15:

— La legge 12 maggio 1932, n. 841, ha reso esecutiva la convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale del 12 ottobre 1929.

— La legge 2 marzo 1963, n. 806, reca ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori

e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; Convenzione internazionale conernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; protocollo addizionale alle convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, reca ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

— L'art. 2951 del codice civile così recita:

«Art. 2951 *(Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto)*. — Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679».

Note all'art 16:

— L'art. 1341 del codice civile così recita.

«Art. 1341 *(Condizioni generali di contratto)*. — Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria».

— Il testo dell'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, è il seguente:

«Art. 13. — 1. L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

2. Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore a:

50.000 franchi per danno alle persone;

2.000 franchi per danno alle cose;

5.000 franchi per qualsiasi altro danno.

Ciascuno Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.

— L'art. 1783 del codice civile così recita:

«Art. 1783 *(Responsabilità per le cose portate in albergo)*. — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata».

95G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1995.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, in Napoli, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'E.Di.S.U. (Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Napoli;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'E.Di.S.U. (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), con sede in Napoli, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1995

Il Presidente: DINI

95A2153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1995.

Premi settimanali aggiuntivi delle lotterie nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratti nei giorni dal 20 febbraio 1995 al 24 aprile 1995 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Buona Domenica»;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art. 1.

Per le estrazioni effettuate dal 20 febbraio 1995 al 24 aprile 1995 i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono sostituiti da cinque premi dell'importo di L. 5.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà anche alla estrazione di cinque cartoline di partecipazione ai premi settimanali — nonché di altre cinque cartoline di riserva — i cui nominativi mittenti parteciperanno all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Buona Domenica» in onda la domenica dal 26 febbraio 1995 al 30 aprile 1995 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi cinque nominativi mittenti estratti, o alle eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi cinque nominativi estratti, sarà assegnata la somma di 2 milioni nel caso in cui risponda esattamente ad un quesito che gli sarà posto dai conduttori nell'ambito di un gioco da effettuarsi nel corso della trasmissione.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Buona Domenica» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da tre rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 11

95A2168

DECRETO 9 marzo 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino - manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale delle Repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino - manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 17 luglio 1993, n. 11494 con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale delle antiche Repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino - manifestazione 1995 con inizio il 10 marzo 1995, si concluderà il 28 maggio 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 28 maggio 1995 alle ore 18.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 maggio 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi otto biglietti estratti vincenti con i quattro galeoni rappresentanti le antiche Repubbliche marinare e con i quattro autori di sonetti classificatisi nella gara «Novelli scrittori di sonetti» che si terrà nell'ambito del Salone del libro di Torino.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali della regata delle antiche Repubbliche marinare e della gara «Novelli scrittori di sonetti» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dal galeone classificatosi al primo posto della Regata delle antiche Repubbliche marinare al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito all'autore di sonetti classificatosi al primo posto; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra i galeoni e gli autori seguendo le rispettive classifiche.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica della regata delle antiche Repubbliche marinare, si effettuerà il sorteggio fra i galeoni classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più galeoni e di più autori per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei galeoni e degli autori giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai galeoni ed agli autori in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati, separatamente ai galeoni ed agli autori, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni cui è abbinata la lotteria, o anche una soltanto di esse, non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale delle Repubbliche marinare e del Salone del libro di Torino 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 23 aprile 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18 del giorno 28 maggio 1995.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 25 maggio 1995.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Alessandro Marini Balestra, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 14

95A2169

DECRETO 11 aprile 1995.

Attivazione, a decorrere dal 1° maggio 1995, degli uffici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, di ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del 9 dicembre 1994, prot. n. 3519, del direttore generale, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici;

Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia;

Ravvisata l'opportunità di sperimentare presso taluni uffici il nuovo assetto organizzativo e le procedure ordinate all'integrazione dei settori finanziari confluiti;

Ritenuto che, per il perseguimento di tali obiettivi sono stati individuati come sedi della sperimentazione gli uffici di Benevento, Catania, Potenza, Terni, in quanto presentano un buon livello di funzionalità e, allocati nella medesima struttura edilizia o in edifici non eccessivamente distanti, assicurano adeguata ubicazione urbana e disponibilità di spazio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, l'attivazione degli uffici del territorio debba avvenire in un tempo non inferiore a sei mesi dalla nomina dei titolari degli stessi;

Visti i decreti del Ministro e del direttore generale con i quali sono stati nominati i dirigenti degli uffici del territorio sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

Sono attivati a decorrere dal 1° maggio 1995 gli uffici del territorio di Benevento, Catania, Potenza e Terni.

Art. 2.

A decorrere dalla data di attivazione degli uffici di cui all'art. 1, sono contemporaneamente soppressi gli uffici tecnici erariali di Benevento, Catania, Potenza e Terni; le sezioni staccate costituite nelle stesse province a seguito della soppressione delle intendenze di finanza ed aventi competenza nelle materie indicate nel comma 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992; le conservatorie dei registri immobiliari di Benevento, Catania, Potenza e Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 aprile 1995

Il direttore generale: VACCARI

95A2185

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 febbraio 1995.

Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1994 concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 405 del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1990), 21 marzo 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990), 28 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1992) con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le vigenti classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995), concernente un nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;

Considerato che per l'accesso alle classi di concorso, che non hanno subito modifiche sull'assetto ordinamentale dal decreto ministeriale n. 334 citato, non sono richiesti alcuni titoli di studio previsti dal precedente ordinamento ed ora ritenuti non più idonei, ovvero sono indicati titoli già previsti ma con uno specifico piano di studi o un piano di studi modificato rispetto al precedente ordinamento;

Ritenuto opportuno ed equo consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso alle suddette classi di concorso anche a coloro che sono in possesso di titoli non più previsti dal nuovo ordinamento, purché conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994;

Ritenuto, altresì, opportuno ed equo consentire l'accesso alle predette classi a coloro che, pur in possesso dei titoli tuttora previsti o che comunque li conseguiranno entro l'anno accademico 1997-1998, non hanno seguito lo specifico piano di studi richiesto per l'accesso alle classi di cui alla tabella *A* dell'attuale ordinamento ovvero un piano di studi diverso;

Ritenuto di confermare le disposizioni transitorie relative alla proroga di validità dei titoli di accesso a classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 sopracitati, purché conseguiti nei limiti temporali previsti dai decreti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli di accesso alle classi di concorso elencati nel decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche, non più previsti dal decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, purché conseguiti entro l'anno accademico 1993-1994 ovvero, se trattasi di diploma di scuole secondarie superiori, entro l'anno scolastico 1993-1994, conservano la loro validità, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo.

2. I titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella *A*, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modifiche, previsti senza alcuna limitazione al piano di studi ovvero a condizione che siano stati seguiti piani di studio difformi da quelli richiesti dall'ordinamento vigente, conservano la loro validità, purché siano conseguiti entro l'anno accademico 1997-1998, ai fini del reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo.

3. Sono fatte salve le norme transitorie, relative alla proroga di validità dei titoli di accesso alle classi di concorso, di cui ai decreti ministeriali 10 aprile 1987, 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990, purché conseguiti o, se trattasi di titoli professionali, certificati entro i limiti temporali previsti dai decreti medesimi.

4. Le disposizioni di proroga di validità dei titoli, di cui ai commi precedenti, non si applicano alle classi di concorso, elencate nell'allegato 1 al presente decreto, che hanno subito rilevanti modifiche di ordinamento per accorpamento di aree disciplinari.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 60

ALLEGATO 1

4/A Arte del tessuto, della moda e del costume
7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
13/A Chimica e tecnologie chimiche
17/A Discipline economico-aziendali
18/A Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
20/A Discipline meccaniche e tecnologia
35/A Elettrotecnica ed applicazioni
36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
38/A Fisica
40/A Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
42/A Informatica
57/A Scienza degli alimenti
60/A Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
75/A Dattilografia e stenografia
32/C Laboratorio meccanico-tecnologico

95A2159

DECRETO 5 aprile 1995.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - *Lingua straniera: spagnolo* e 46/A - *Lingue e civiltà straniere: spagnolo.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Palazon Iglesias Adela e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «licenciado en filologia» conseguito dall'interessata il 7 novembre 1988 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università Complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Palazon Iglesias Adela risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 1° giugno 1989, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 6 febbraio 1995 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dall'Università per stranieri di Perugia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 marzo 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Palazon Iglesias Adela nata a Madrid (Spagna) il 30 settembre 1965, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 5 aprile 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A2157

DECRETO 5 aprile 1995.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Maloney Catherine Joan e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo irlandese «Bachelor of Arts» in lettere viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università nazionale d'Irlanda;

Considerato che la sig.ra Maloney Catherine Joan ha conseguito il 20 luglio 1971 l'«Higher diploma in education» presso l'Università nazionale d'Irlanda e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 7 settembre 1994 del dipartimento dell'istruzione irlandese che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessata, dei titoli di cui sopra;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 12 gennaio 1994 dal console italiano in Dublino che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli in possesso dell'interessata;

Visti i certificati rilasciati dal Colaiste Eoin Co-Educational Post Primary School e dal Loreto High School, Beaufort, Rathfarnham che attestano il servizio

prestato presso le suddette istituzioni in qualità di insegnante di lingua inglese, rispettivamente dal 1969 al 1972 e dal 1974 al 1983;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dal XIII distretto scolastico - Direzione didattica statale «San Cleto» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 marzo 1995;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Irlanda dalla sig.ra Maloney Catherine Joan nata a Roscommon (Irlanda) il 14 ottobre 1948, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 aprile 1995

Il direttore generale: D'AMORE

95A2158

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 28 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 8 marzo 1994, del senato accademico in data 8 aprile 1994 e del consiglio di amministrazione in data 12 aprile 1994, con le quali è stata approvata la modifica di statuto per la trasformazione del corso di laurea in pedagogia in corso di laurea in scienze dell'educazione;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1994;

Considerato che il senato accademico dell'Università, nella seduta del 10 febbraio 1995, ha recepito il predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Negli articoli 1.4 e 2.4, contenenti l'elenco dei corsi di laurea rilasciati dalla facoltà di lettere e filosofia, il termine «pedagogia» è soppresso e sostituito dal termine «scienze dell'educazione».

Art. 2.

L'art. 14 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 14, relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione:

Art. 14. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno la durata di quattro anni e si articolano in:

a) un biennio iniziale comune;

b) tre bienni di indirizzo:

insegnanti di scuola secondaria superiore;
educatori professionali extrascolastici;
esperti nei processi di formazione.

Gli insegnamenti del piano di studi corrispondono a 20 annualità, cioè a 40 semestralità, di cui 20 nel primo biennio e 20 nel secondo.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio (20 semestralità), del biennio di indirizzo scelto (20 semestralità), e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole al termine di due semestri di una lingua straniera e un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Titolo di studio rilasciato: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Primo biennio (20 insegnamenti semestrali e 3 prove di idoneità).

Per completare il primo biennio occorre aver seguito i seguenti insegnamenti e superati i relativi esami:

a) Area pedagogica (4 semestri):

1) pedagogia generale;
2) storia della pedagogia;
3) storia della scuola e delle istituzioni educative;
4) un ulteriore semestre da scegliersi tra pedagogia generale e storia della pedagogia.

b) Area filosofica (3 semestri):

1) filosofia teoretica;
2) storia della filosofia;
3) un ulteriore semestre da scegliersi tra storia della filosofia e filosofia teoretica.

c) Area psicologica (3 semestri):

1) psicologia generale;
2) psicologia dell'età evolutiva;
3) psicologia sociale.

d) Area socio-antropologica (3 semestri):

1) antropologia culturale;
2) sociologia dell'educazione;
3) sociologia.

e) Area della metodologia della ricerca (3 semestri):

1) pedagogia sperimentale;
2) metodologia della ricerca sociale;
3) statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Area storica (2 semestri da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali: due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte.

h) Idoneità:

lingua straniera (2 semestri);
informatica (1 semestre).

Gli studenti possono seguire due corsi semestrali della medesima disciplina nello stesso anno accademico o in due successivi anni accademici.

Secondo biennio (20 insegnamenti semestrali).

Primo indirizzo: insegnanti di scuola secondaria superiore.

a) Area pedagogica (5 semestri):

1) educazione comparata;
2) metodologia e didattica;
3) docimologia;
4) tecnologie dell'istruzione;
5) letteratura per l'infanzia.

b) Area filosofica (7 semestri):

1) estetica;
2) filosofia teoretica;
3) filosofia morale;
4) logica;
5) filosofia della scienza;
6) filosofia del linguaggio;
7) storia della filosofia.

c) Area storica (3 semestri) da scegliersi fra:

1) storia antica;
2) storia medievale;
3) storia moderna;
4) storia contemporanea.

Cinque corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle aree sotto elencate:

d) Area psicologica:

1) psicologia generale;
2) storia della psicologia;
3) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia);
4) psicologia dinamica;
5) psicologia dell'età evolutiva;
6) psicologia sociale.

e) Area socio-antropologica:

1) sociologia della famiglia;
2) sociologia delle comunicazioni di massa;
3) sociologia dei processi culturali;
4) storia della sociologia;
5) sociologia;
6) antropologia culturale;
7) sociologia dell'educazione.

f) Area giuridica:

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Secondo indirizzo: educatori professionali extrascolastici.

a) Area pedagogica (7 semestri):

1) pedagogia generale;
2) pedagogia speciale;
3) storia della scuola e delle istituzioni educative;
4) educazione degli adulti;
5) metodologia e didattica;
6) docimologia;
7) tecnologie dell'istruzione.

b) Area filosofica (2 semestri, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) filosofia morale;
2) filosofia del linguaggio;
3) estetica.

c) Area della metodologia della ricerca (2 semestri):

1) pedagogia sperimentale;
2) statistica (applicata alla ricerca educativa).

Nove corsi semestrali da scegliersi tra o entro gli insegnamenti delle aree sotto elencate:

d) Area psicologica:

1) psicologia dell'età evolutiva;
2) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia);
3) psicologia sociale;
4) psicologia dinamica;
5) neuropsichiatria;
6) psicopatologia dell'età evolutiva;
7) igiene mentale.

e) Area socio-antropologica:

1) antropologia culturale;
2) sociologia della famiglia;
3) sociologia dei processi culturali;
4) sociologia delle comunicazioni di massa;
5) sociologia dell'organizzazione.

f) Area biologico-medica:

1) fondamenti di biologia;
2) igiene;
3) puericultura;
4) metodi e tecniche della psicomotricità.

g) Area giuridica:

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) legislazione minorile;
3) legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
4) istituzioni e politica scolastica;
5) diritto e legislazione universitaria;
6) istituzioni e politica dei beni culturali;
7) diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Area della conservazione, documentazione, comunicazione delle forme della cultura:

1) storia del teatro e dello spettacolo;
2) filmologia;
3) storia del cinema;
4) storia della musica;
5) fondamenti della comunicazione musicale;
6) storia dell'arte e del restauro;
7) biblioteconomia;
8) museografia;
9) archivistica.

Terzo indirizzo: esperti nei processi formativi.

a) Area pedagogica (5 semestri):

1) educazione degli adulti;
2) educazione comparata;
3) metodologia e didattica;
4) docimologia;
5) tecnologie dell'istruzione.

b) Area filosofica (1 semestre):

1) logica.

c) Area della metodologia della ricerca (3 semestri):

1) pedagogia sperimentale;
2) metodologia della ricerca sociale;
3) statistica (applicata alla ricerca educativa).

d) Area dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione (6 semestri):

1) economia dell'istruzione;
2) sociologia dell'organizzazione;
3) teoria della comunicazione;
4) archivistica;
5) biblioteconomia;
6) informatica.

e) Area socio-antropologica (1 semestre, da scegliersi tra gli insegnamenti sotto indicati):

1) antropologia culturale;
2) sociologia dei processi culturali;
3) sociologia delle comunicazioni di massa.

f) Area psicologica (1 semestre, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) psicologia dell'educazione (o psicologia pedagogica o psicopedagogia);
2) psicologia sociale.

g) Area giuridica (1 semestre, da scegliersi fra gli insegnamenti sotto indicati):

1) istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) istituzioni e politica scolastica;
3) diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali: due corsi semestrali da scegliersi esclusivamente tra le discipline attivate dal corso di laurea in scienze dell'educazione (sia nel primo che nel secondo biennio), non ancora scelte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 28 marzo 1995

Il rettore: ROSSI

95A2130

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 21 marzo 1995, n. D/321.

Disposizioni di modifica della circolare n. D/478 del 10 agosto 1994 concernenti il rinvio al 31 maggio della data limite per le semine di mais e di sorgo e al 15 giugno per le semine di mais dolce, nonché l'ampliamento della lista delle varietà di colza ammissibili alla compensazione al reddito.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane
A tutte le altre organizzazioni professionali agricole
All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
All'Associazione maiscoltori
All'Associazione italiana industriali prodotti alimentari

La Commissione CE, con regolamento in corso di pubblicazione, ha provveduto a prorogare, in via permanente, la data limite di semina del mais e del sorgo dal 15 maggio al 31 maggio antecedente la campagna di commercializzazione.

Il provvedimento in causa è applicabile:

per il mais nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed in tutta l'area settentrionale del Paese;

per il sorgo nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.

Pertanto, in deroga alla disposizione di cui all'art. 10, par. 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92 che prevede la data del 15 maggio antecedente il raccolto quale termine ultimo per l'effettuazione delle semine, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna (31 marzo per la campagna di commercializzazione 1995-96), potranno effettuare le semine di mais e di sorgo entro la data limite del 31 maggio.

Detti produttori di mais e di sorgo non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici già indicate nella medesima domanda.

Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata in domanda, il produttore è tenuto a depositare presso l'E.I.M.A. entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella, prevista nel modello di domanda allegato alla circolare n. D/478 del 10 agosto 1994.

A tal riguardo, si rileva che la suddetta variazione non può riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata domanda in tal senso, la stessa è ritenuta irricevibile.

Per quanto concerne il mais dolce, il predetto regolamento (CE) dà facoltà agli Stati membri di consentire, prevedendo le adeguate misure complementari intese ad evitare duplicazione di aiuto, che la conferma di semina per detto prodotto intervenga al massimo entro il 15 giugno di ogni anno.

L'amministrazione, per tener conto delle esigenze dei produttori e dell'industria di trasformazione del mais dolce, è venuta nella determinazione di avvalersi di tale facoltà.

In concreto, in tutto il territorio nazionale, i produttori di mais dolce che hanno presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna di commercializzazione (31 marzo 1995 per la campagna di commercializzazione 1995-96) potranno effettuare le relative semine entro il 15 giugno.

Anche in questo contesto, sono applicabili le disposizioni sopra illustrate per il mais ed il sorgo in materia di conferma o meno delle intenzioni di semina manifestate al momento della presentazione della relativa domanda di compensazione al reddito.

I produttori di mais dolce sono, altresì, tenuti a stipulare, nel periodo che va dalla data immediatamente successiva al deposito della domanda di compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e fino al 31 maggio successivo, appositi contratti di coltivazione con le industrie di trasformazione nei quali, tra l'altro, deve essere indicato il numero di riferimento della domanda di compensazione ove risulta indicato il numero catastale delle particelle interessate che sarà preso in considerazione ai fini dei controlli in loco.

Tuttavia, le disposizioni relative all'indicazione sopra richiesta non si applicano, per la sola campagna di commercializzazione 1995-96, nei riguardi dei contratti di coltivazione stipulati anteriormente al 31 marzo 1995.

L'E.I.M.A., ai fini di una più incisiva azione di controllo che si impone nel contesto della coltivazione del mais dolce, avrà cura di disporre per l'effettuazione della verifica amministrativa di tutte le domande pervenute e di sottoporre a sopralluogo aziendale almeno il 20% di esse.

La copia dei contratti in causa deve essere tenuta a disposizione dell'organo di controllo al momento del sopralluogo aziendale.

In assenza di detta documentazione, non si fa luogo alla compensazione al reddito prevista dal regolamento n. 1765/92, anche se tutte le altre condizioni previste nella richiamata circolare n. D/478 risultano pienamente rispettate.

L'E.I.M.A., sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3887/92 concernente le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione relativo a talune regioni di aiuti comunitari, avrà cura di adottare tutte le misure complementari, ritenute necessarie per la migliore organizzazione ed efficacia dei controlli, utilizzando i dati disponibili nell'ambito del regime di aiuto di cui al regolamento n. 1765/92.

Si coglie l'occasione per comunicare che la Commissione con recente regolamento, in corso di pubblicazione, ha ampliato la lista delle varietà di colza ammissibili alla compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 aggiungendo le seguenti «cultivar»:

Acrobat, Ada, Agena, Akamar, Amber, Ambra, Angkor, Ark, Avant, Beryl, Calibra, Cannon, Casinò, Cirrus, Colcan 36, Corporal, Dakini, Debut, Fingal, Grenat, Hansen, Hybridol, Ilona, John, Karola, Katarina, Konda, Kristina, Kulta, Kunto, Kurir, Lady, Liaison, Licosmos, Maskot, Melodi, Neptune, Nickel, Orelia, Orphee, Pallas, Paroll, Patriot, Per, Pisces, Plumbshot, Rapier, Rafaela, Rubis, Rudolf, Scorpio, Sisu, Solar e Tomahawk.

Gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 75

95A2160

CIRCOLARE 29 marzo 1995, n. D/351.

Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.
Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni
Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni
Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni
Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D.
Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import/export - Divisione IV
Alle prefetture
Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane
A tutte le altre organizzazioni professionali agricole
All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi
All'Associazione nazionale sfarinatori fieni
All'Associazione nazionale per gli alimenti zootecnici (Assalzoo)

A seguito dell'accordo politico raggiunto nel corso del negoziato relativo ai prezzi agricoli e alle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1994/95, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea ha adottato il regolamento (CE) n. 603/95 del 21 febbraio 1995,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L/63 del 21 marzo 1995, modificato con regolamento in corso di pubblicazione, con il quale viene istituita una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96, sostituisce quella contemplata dai regolamenti (CEE) n. 1117/78, fatta eccezione per gli articoli 7 e 8 che restano in vigore fino al 30 giugno 1995, e n. 1417/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, sono state determinate le modalità di applicazione della predetta organizzazione comune dei mercati.

Sulla base della precitata normativa comunitaria, che consiste in un regime di aiuto alle imprese di trasformazione dei foraggi freschi e/o essiccati al sole da macinare, sono adottate le disposizioni nazionali di cui alla presente circolare che sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia.

1) IMPORTO, CORRESPONSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO

1a. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 13) e 14), detto aiuto è fissato in 68,83 ECU/tonn per i foraggi disidratati, per i prodotti disidratati ed i concentrati di proteine e, in 38,64 ECU/tonn per i foraggi essiccati al sole e macinati.

Nel caso di una miscela, che esce dall'impresa, ottenuta con materie prime diverse da quelle sopra contemplate, l'aiuto può essere richiesto solo per le quantità di foraggi essiccati in essa contenute.

Nel caso di foraggi che escono dall'impresa, contenenti sostanze leganti, l'aiuto può essere richiesto solo per la quota dei foraggi impiegati.

1b. E' consentita, su specifica richiesta dell'impresa interessata e prescindendo dalla costituzione di deposito cauzionale, l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto nella misura del 60% dei predetti importi, e cioè 41,30 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2), ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali detto anticipo è fissato a 23,18 ECU/tonn.

L'anticipazione in causa può essere richiesta nella misura dell'80% degli importi globali dell'aiuto di cui sopra e cioè pari a 55,06 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'anticipazione stessa è pari a 30,91 ECU/tonn.

In quest'ultimo caso, l'impresa di trasformazione dei foraggi deve costituire un deposito cauzionale a favore dell'EIMA presso uno degli Istituti di credito riconosciuti dallo stesso Ente, trasmettendo a quest'ultimo apposita dichiarazione rilasciata da uno degli Istituti in causa.

L'importo di detto deposito cauzionale è pari a 13,76 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'importo di detto deposito è pari a 7,73 ECU/tonn.

L'EIMA, sulla base dei riscontri effettuati dall'organo regionale di controllo competente per territorio, procede al versamento dell'anticipazione solo nel caso in cui risulta accertato il diritto dell'impresa di trasformazione a percepire l'aiuto comunitario di cui trattasi.

Tuttavia, su specifica richiesta dell'impresa di trasformazione interessata, l'anticipazione può essere corrisposta prima che sia stato verificato il diritto del trasformatore all'aiuto comunitario, a condizione che sia stata effettuata, a favore dell'EIMA, la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorato del 10%.

In quest'ultimo caso, la garanzia prestata copre qualsiasi altra eventualmente costituita in relazione alle domande di anticipo, il cui accoglimento è subordinato alla verifica del diritto all'aiuto.

Al momento in cui è accertata la sussistenza del diritto all'aiuto, l'importo del deposito cauzionale a favore dell'EIMA è ricondotto, nella misura di 13,76 ECU/tonn e 7,73 ECU/tonn rispettivamente per i foraggi disidratati ed essiccati al sole. Conseguentemente, la cauzione eccedente, prestata in funzione dell'anticipazione effettuata in assenza dell'accertamento del diritto all'aiuto, viene svincolata immediatamente, mentre la parte restante viene confermata e svincolata solo al momento della liquidazione del saldo.

E' bene precisare che, anche nell'ambito del regime di anticipazione sopra descritto, una domanda in tal senso può essere presentata solo a partire dal momento dell'uscita del prodotto dall'impresa di trasformazione.

Si fa riserva di eventuali, ulteriori disposizioni complementari che potrebbero essere adottate dalla Commissione CE in ordine allo svincolo delle cauzioni sopra descritte.

L'importo dell'anticipo è versato entro 90 giorni a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda.

Gli importi definitivi sono determinati dalla Commissione CE, sulla base delle informazioni ricevute, entro il 31 maggio

successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa, dagli Stati membri in ordine alle quantità globali di foraggi essiccati per le quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto con riferimento alla campagna in questione.

L'eventuale **saldo** di detto aiuto è corrisposto entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del provvedimento che determina l'aiuto definitivo.

In sede di determinazione del saldo, si terrà conto dell'applicazione delle penalità di cui ai successivi punti 10), 13) e 14).

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penalità di cui sopra, l'importo totale dell'aiuto spettante all'impresa di trasformazione risulti inferiore a quello versato in anticipo, quest'ultima provvede al rimborso della somma eccedente percepita.

A tal fine, nella domanda di aiuto di cui al punto 9), nel caso che la stessa comporti una richiesta di anticipazione, l'impresa di trasformazione avrà cura di sottoscrivere l'impegno a restituire, su richiesta dell'EIMA, le somme eccedenti secondo i tempi e le modalità dallo stesso Ente determinati.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

A) Ad eccezione dei prodotti definiti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio e dei prodotti da foraggio da questi ultimi ottenuti, tranne il lupino dolce fino alla fioritura, rientrano nella categoria dei **foraggi disidratati** i seguenti prodotti:

COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore;

COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99 : - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio, nonchè i prodotti contenenti fieno,

B) La categoria dei **prodotti disidratati** è così determinata:

COD. N.C. ex 2309 90 98: - prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al successivo punto D).

C) Rientrano nella categoria dei **foraggi essiccati al sole e macinati** i seguenti prodotti:

- COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata;

COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99 : - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino altrimenti essiccati e macinati.

D) Rientrano nella categoria dei **concentrati di proteine** i seguenti prodotti:

COD. N.C. ex 2309 90 98: - concentrati di proteine ottenuti da succo di erba e di erba medica.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario, i prodotti di cui alla lettera A), ad esclusione di quelli che abbiano subito un processo di macinazione per i quali l'umidità massima è **fissata al 12%**, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- umidità massima 14%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%

I prodotti di cui alla lettera B) devono rispondere ai seguenti requisiti:

- umidità massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%

I prodotti di cui al punto C) devono rispondere ai seguenti requisiti:

- umidità massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15%

I prodotti di cui al punto D) devono rispondere ai seguenti requisiti:

- umidità massima 12%
- proteine grezze totali su sostanza secca minimo 45%

3) CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE

La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al punto 2), lettere A), B), C) e D) della presente circolare ha inizio il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Pertanto, la campagna di commercializzazione 1995/96 inizia il 1 aprile 1995 e termina il 31 marzo 1996.

4) FATTO GENERATORE DEL TASSO DI CONVERSIONE AGRICOLO

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto espresso in ECU, interviene alla data alla quale i prodotti, di cui al punto 2) della presente circolare, escono dall'impresa di trasformazione.

Si considerano usciti dall'impresa i prodotti:

a) che lascino come tali i locali od altri luoghi ubicati entro il recinto fisicamente delimitato dell'impresa di trasformazione;

oppure:

- quando i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro detto recinto, ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'EIMA;

- nel caso di una unità mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino precedente;

b) che lascino i locali o luoghi di deposito di cui alla lettera a) dopo essere stati miscelati con materie prime diverse da quelle menzionate all'articolo 1 del precitato regolamento (CE) n.603/95 e diverse da quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui la miscela venga prodotta all'interno dell'impresa di trasformazione ai fini della fabbricazione di alimenti composti per animali, e che, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione,

- **siano di qualità sana, leale e mercantile**, conformemente alle esigenze dell'immissione in commercio per l'alimentazione animale;

- **presentino** le caratteristiche seguenti:

  - tenore massimo di umidità:

    12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinazione, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati;
    14% per gli altri foraggi disidratati;

  - tenore minimo di proteine grezze totali su sostanza secca:

    15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati;
    45% per i concentrati di proteine.

I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione non possono essere reimmessi all'interno della stessa, di ogni altra impresa o luogo di immagazzinamento di cui alla lettera a).

Tuttavia, per la sola campagna di commercializzazione 1995/96 i foraggi essiccati usciti da un'impresa possono essere immessi nei locali di un'altra impresa a condizione che questa operazione sia effettuata sotto il controllo e alle condizioni stabilite dall'organo regionale competente per territorio.

A tal fine, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al predetto organo il giorno in cui saranno effettuate le relative operazioni.

L'organo regionale di controllo, tenuto conto dei precedenti impegni assunti, può richiedere che la verifica abbia luogo in giorni diversi da quelli programmati dall'impresa.

5) TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'AIUTO

L'aiuto di cui trattasi compete, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla presente circolare, **alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati alle lettere A), B), C) e D)**, ripresi al precedente punto 2), che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;

b) imprese che lavorano la propria produzione oppure, in caso di associazione di produttori, quella dei soci;

c) imprese che sono approvvigionate da persone fisiche o giuridiche che presentino le garanzie previste al successivo punto 8) dedicato alla procedura di "riconoscimento" e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;

d) imprese che lavorano la produzione in conto terzi e cioè per conto dei produttori agricoli singoli od associati.

Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione, sono stati, a seguito della riforma della Politica Agricola Comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.

In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione può

essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun'altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione.

Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non può beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio e della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE) n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie.

Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, non può validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico aiuto per tonnellata di materia prima trasformata.

Pertanto, il produttore:

a) o dichiara la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, ed in tal caso la superficie in causa e la materia prima su di essa ottenuta non può costituire oggetto di aiuto ai sensi della normativa comunitaria di cui alla presente circolare;

b) o cede la materia prima al trasformatore di foraggi essiccati ai fini dello specifico aiuto, astenendosi dal presentare, a fronte della superficie in causa, la richiesta di compensazione di cui al suddetto regolamento (CEE) n. 1765/92;

c) o cede la materia prima al trasformatore, rappresentando a quest'ultimo di aver richiesto la compensazione al reddito di cui al già citato regolamento (CEE) n. 1765/92 che esclude il diritto del trasformatore all'aiuto previsto per i foraggi essiccati.

In sede di accertamento in campo, l'organo regionale di controllo a ciò preposto avrà cura di redigere **apposito verbale**, in contraddittorio con la parte interessata, che evidenzi in quale delle tre situazioni sopra rappresentate si colloca il coltivatore.

Nello stesso verbale dovranno essere riportati gli estremi degli eventuali contratti di cessione dei foraggi verdi o

essiccati al sole da macinare, dai quali risulti in modo inequivoco se la cessione in questione è effettuata nell'ambito di una delle fattispecie di cui alle lettere b) e c).

Una copia di detto verbale va rimessa agli acquirenti di foraggi e alle imprese di trasformazione riconosciuti dall'EIMA.

Per tener conto della deroga, che rinvia alla campagna di commercializzazione 1996/97 la procedura di riconoscimento delle **imprese di trasformazione**, la predetta notifica, nel corso della campagna 1995/96, sarà effettuata a cura dell'organo regionale di controllo nei riguardi di tutte le imprese al momento operanti nel rispettivo territorio.

Un'altra copia del medesimo verbale va rimessa all'EIMA che avrà cura di effettuare i controlli incrociati tra le domande di compensazione al reddito e le domande di aiuto presentate nell'ambito del regime oggetto della presente circolare, in modo che sia salvaguardato il principio secondo il quale per la stessa superficie e per la medesima campagna non può che essere accordato un solo aiuto.

E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel caso di cessione all'impresa di trasformazione di materie prime per le quali non è stata richiesta la compensazione al reddito, devono aver cura, nel loro interesse, di stabilire, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunità ai trasformatori.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei conseguenti accertamenti, l'EIMA provvederà ad organizzare le procedure di verifica necessarie collegate al sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti n. 3508/92 e n. 3887/92.

Per una più efficace azione di controllo, le imprese di trasformazione interessate sono tenute a trasmettere l'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato e sottoscritto, all'organismo regionale competente e all'EIMA, entro il 15 settembre di ogni anno.

E' bene, comunque, precisare che nel caso di un'impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dell'aiuto specifico alla produzione di **foraggi essiccati**, si applicano la disposizione secondo la quale nessun aiuto è concesso, nonchè le penalità supplementari previste in tal caso.

6) SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME DI AIUTO

Il regime di aiuto per i foraggi essiccati riguarda i soggetti seguenti:

a) l'impresa di trasformazione dei foraggi verdi o essiccati al sole e da macinare che abbia stipulato un contratto di acquisto per detti prodotti con:

- il produttore agricolo
- l'acquirente di foraggi da essiccare;

b) l'acquirente che abbia stipulato un contratto di acquisto della materia prima con uno o più produttori di foraggi verdi e/o essiccati al sole e da macinare, ai fini della successiva rivendita all'impresa di trasformazione;

c) il coltivatore che abbia stipulato con l'impresa di trasformazione un contratto di lavorazione della produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, ottenuta su terreni di sua pertinenza, in vista della riconsegna allo stesso coltivatore sotto forma di prodotto trasformato.

7) DEFINIZIONE DI "IMPRESA DI TRASFORMAZIONE", DI "ACQUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE" E DI "PARTITA DI FORAGGI"

L'art. 2, parr. 2, 3 e 4 del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, fornisce la definizione di impresa di trasformazione, di acquirente di foraggi e di partita di foraggi.

- E' considerata impresa di trasformazione dei prodotti definiti alle lettere A), B), C) e D) del precedente punto 2) della presente circolare, l'impresa debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, che effettui:

a) o la disidratazione dei foraggi freschi utilizzando un essiccatore che risponda ai seguenti requisiti:

- temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93°C;
- durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore;

- in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad un metro;

b) **o la macinazione dei foraggi essiccati al sole**;

c) **o la fabbricazione di concentrati di proteine ottenuti a partire da succhi di erba e di erba medica**.

- E' considerato **acquirente di foraggi da essiccare e da macinare** la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, che acquisti presso i produttori agricoli i foraggi freschi da disidratare e/o quelli essiccati al sole e da macinare in vista della successiva consegna all'impresa di trasformazione.

- Per **partita** si intende una quantità pesata di foraggi disidratati, eventualmente macinati, o essiccati al sole e macinati, di qualità uniforme in ordine alle specie botaniche di appartenenza, al tasso di umidità e al contenuto proteico, **che esce in un'unica volta dall'impresa di trasformazione**.

8) RICONOSCIMENTO DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACQUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE

Sono considerate imprese di trasformazione e acquirenti di foraggi da essiccare **riconosciuti** le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o commerciale che abbiano concluso contratti di acquisto e vendita dei prodotti indicati alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della presente circolare.

Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, è stata istituita una apposita procedura di riconoscimento sia dell'impresa di trasformazione che dell'acquirente di foraggi da essiccare, e sono state determinate le modalità, le condizioni e i criteri del riconoscimento stesso.

A) Impresa di trasformazione

Ai fini del riconoscimento, l'**impresa di trasformazione deve depositare** presso l'EIMA apposita domanda, entro il 31 marzo di ogni anno.

Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio.

L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo, adotterà il conseguente provvedimento.

Detta impresa, ai fini del riconoscimento, deve disporre:

- di impianti tecnici idonei alle operazioni di trasformazione prescelte (fabbricazione di concentrati di proteine e/o disidratazione dei foraggi verdi, eventualmente macinati, e/o macinazione dei foraggi essiccati al sole);

- di una capacità minima di immagazzinaggio determinata in relazione alle potenzialità di trasformazione;

- nel caso di trasformazioni plurime, di locali di deposito che consentano di tenere tra loro separati i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati.

Le disposizioni relative al riconoscimento e quelle complementari a tal riguardo emanate dall'EIMA troveranno applicazione **a partire dal 1 aprile 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del regolamento della Commissione**, in corso di pubblicazione.

Indipendentemente dalla disposizione di cui sopra, l'impresa di cui trattasi è **obbligata** a rispettare, fin dalla campagna 1995/96, e ad assumere, rispettivamente, le seguenti condizioni e impegni:

- **depositare** contestualmente, entro il 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, presso l'organo regionale di controllo competente per territorio:

a) i contratti di acquisto della materia prima;

b) una copia, debitamente compilata, per la parte di rispettiva competenza, dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE". Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura del trasformatore, all'EIMA;

- **tenere** una specifica contabilità di magazzino giornaliera da cui risultino:

a) le specie e le quantità di foraggi freschi destinate alla disidratazione ed, eventualmente, degli essiccati al sole, acquistate e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa.
Tuttavia, **l'adempimento della pesatura, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/96, non è richiesto qualora l'impresa di trasformazione non disponga di apposita apparecchiatura di pesatura**. Ciò significa che le imprese prive di detta apparecchiatura devono munirsene obbligatoriamente a partire dal 1° aprile 1996;

b) le quantità e la qualità dei foraggi disidratati e/o macinati e dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione. Nel caso si tratti di trasformazione o macinazione di prodotti mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantità di foraggi possono essere stimate in base alle relative superfici effettivamente seminate.

Il tenore medio di umidità delle quantità di foraggi da disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantità di foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti.

Inoltre, detta contabilità di magazzino deve riportare:

- la percentuale di umidità constatata per i foraggi da disidratare ed eventualmente da macinare e per i foraggi essiccati al sole da macinare;

- il riferimento al contratto e/o alla dichiarazione di consegna di cui al successivo punto 10);

- la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa con l'indicazione delle quantità riferite a ciascuna data di uscita;

- il numero progressivo relativo a ciascuna partita campionata;

- le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione.

Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una contabilità di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle seguenti produzioni:

- foraggi disidratati ed eventualmente macinati;
- foraggi essiccati al sole e macinati;
- concentrati di proteine;
- prodotti disidratati.

Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed eventualmente macinate **diverse** da quelle previste al precedente punto 2) della presente circolare, l'impresa di trasformazione è obbligata a tenere per tale produzione una contabilità di magazzino ugualmente separata;

- **consentire**, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, agevolandone al massimo l'azione di accertamento;

- **tenere** tutta la documentazione relativa alle **transazioni** effettuate, nonchè una copia dei **contratti** di acquisto e vendita e ogni altro documento, anche di ordine contabile-finanziario, utile ai fini del controllo.

B) **Acquirente di foraggi da essiccare**

Ai fini del riconoscimento, l'**acquirente di foraggi** da essiccare e/o da macinare deve depositare presso l'EIMA, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda.
Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio.
L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo, adotterà il conseguente provvedimento.

Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a:

- **fornire** adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'EIMA, inerenti alla capacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;

- **depositare** presso l'organo regionale di controllo competente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare.

In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi è tenuto a rimettere i contratti in questione al trasformatore, almeno quindici giorni prima del 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonchè l'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto;

- **tenere** un registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonchè l'indicazione, per ciascuna partita, della quantità, del riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa;

- **mettere** a disposizione dell'organo regionale di controllo competente per territorio e dell'EIMA, la propria contabilità finanziaria;

- **agevolare** le operazioni di controllo necessarie.

Nel caso in cui un'**impresa di trasformazione** o un **acquirente di foraggi** da essiccare manchi di osservare una o più condizioni o impegni sopra citati, l'EIMA, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo **minimo di un anno e massimo di tre**.

Il predetto Ente provvederà ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della più corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi.

9) DOMANDA DI AIUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione è tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta.

La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

La domanda deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio entro 45 giorni successivi alla fine del mese nel quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione.

Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui è detto al successivo punto 15).

Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere validamente depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna.

La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente;

- partita IVA o codice fiscale del richiedente;

- quantità di foraggi essiccati per le quali l'aiuto è richiesto, suddivise per partita;

- qualità dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidità e di proteine;

- numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati;

- data di uscita di dette quantità dall'impresa di trasformazione;

- data di pesatura e di campionamento della partita;

- dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita;

- impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale anticipazione dell'aiuto accordato.

10) CONTRATTO DI ACQUISTO E DICHIARAZIONE DI CONSEGNA

I contratti di acquisto dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le seguenti indicazioni:

- nome, cognome e indirizzo delle parti contraenti;

- partita IVA o codice fiscale dei contraenti;

- data di stipula;

- durata di validità;

- la superficie investita e il cui raccolto deve essere consegnato da parte del produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di trasformazione;

- il prezzo da pagare al produttore;

- le modalità di pagamento del prezzo di cessione e le modalità di consegna del prodotto;

- le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile;

- l'identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE".

Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto di trasformazione per conto terzi, detto "contratto speciale di lavorazione" concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o più dei suoi aderenti, tale contratto deve, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, contenere i seguenti elementi:

- le quantità stimate di prodotto finito da riconsegnare al proprietario della materia prima;

- le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi trasformati;

- una clausola che obblighi il trasformatore, che è l'unico beneficiario del diritto all'aiuto, a trasferire, non appena riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi oggetto di trasformazione.

Qualora un'impresa **trasformi la propria produzione**, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta apposita **dichiarazione di consegna** che preveda almeno i seguenti elementi:

- la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna ha luogo successivamente alla data del suo deposito;

- le quantità di foraggi ricevuti o da ricevere;

- le specie botaniche dei foraggi da trasformare;

- nome, cognome ed indirizzo del socio aderente, nel caso di associazione che effettua la consegna;

- partita IVA o codice fiscale delle parti;

- l'identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE".

Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi **si approvvigioni presso un'"acquirente riconosciuto"**, la dichiarazione di consegna deve contenere almeno i seguenti elementi:

- nome, cognome e firma delle parti;

- partita IVA o codice fiscale delle parti;

- il numero di identificazione attribuito dall'EIMA all'acquirente riconosciuto;

- la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione è stata presentata;

- le quantità di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli "acquirenti riconosciuti" e i produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del numero di riferimento di detti contratti;

- le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da macinare;

- l'identificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE".

I contratti di cui trattasi devono essere conclusi per iscritto almeno 15 giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 31 luglio successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa.

Una copia dei contratti e/o delle dichiarazioni sopra menzionati, unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate alla coltivazione dei prodotti in causa, deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio, al più tardi alla data del 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione.

Quest'ultimo elenco deve essere rimesso in copia anche all'EIMA.

Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto, nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo se il ritardo non supera complessivamente i 20 giorni.

Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, il contratto e/o la dichiarazione di consegna sono irricevibili e non si fa luogo all'erogazione dell'aiuto richiesto.

11) ORGANI DI CONTROLLO

Al controllo delle operazioni concernenti la concessione dell'aiuto comunitario di cui trattasi, sono deputati l'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA) ed i seguenti Uffici locali a suo tempo designati, nel contesto del pregresso aiuto comunitario ai foraggi essiccati, dalle Regioni e di cui

all'art. 3 del D.M. 30 giugno 1982 e che, ad ogni buon fine, si precisano qui di seguito:

- nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

- nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

- nella regioni Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati all'agricoltura;

- nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

- nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura, già ispettorati provinciali dell'agricoltura;

- nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura;

- nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura;

- nelle province della regione Marche ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, già ispettorati provinciali agricoltura;

- nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione.

12) <u>CONTROLLI</u>

a) <u>Controlli amministrativi</u>

L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate in modo da garantire il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni della presente circolare, avendo cura di accertare che le domande di aiuto in questione non si riferiscano a quantità di materie prime ottenute su superfici per le quali è

stata contestualmente richiesta la compensazione al reddito o i premi per la zootecnia previsti rispettivamente dai regolamenti (CEE) nn. 1765/92 e 805/68 e successive modifiche ed integrazioni.

In pratica, l'EIMA verificherà, sulla base della documentazione fornita dall'organo regionale di controllo competente per territorio, che la domanda di aiuto:

- sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti;

- sia pervenuta entro il termine fissato;

- sia ritenuta attendibile sia sotto il profilo del corretto rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia in ordine all'assenza di motivi ostativi alla sua accoglibilità.

b) Controlli fisici

Gli organi regionali di controllo di cui al punto 11 sono tenuti ad effettuare sopralluoghi presso i trasformatori, presso gli acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli.

Detti controlli sono effettuati attraverso la procedura del campionamento, devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuto presentate e vertere, in particolare, sulla verifica di tutte le informazioni fornite dall'impresa e rappresentate nei capitoli precedenti della presente circolare.

Il campione di cui sopra è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- importo dell'aiuto richiesto;

- sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti;

- natura ed entità delle irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo negli anni precedenti.

In aggiunta al campione di cui sopra, nel programma di controllo devono essere inserite:

- tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in essa contenuti;

- tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese riconosciute nel corso del loro primo anno di attività.

L'organo regionale di controllo competente per territorio è tenuto in ogni caso a verificare, con periodicità mensile, per ciascuna impresa riconosciuta:

- la contabilità di magazzino;

- le giacenze di magazzino dei foraggi essiccati;

- la contabilità fiscale.

Lo stesso organo di controllo procede parimenti al prelievo di campioni nella misura almeno del 5% del volume dei foraggi, sia per quanto concerne quelli disidratati e/o macinati, sia per quanto concerne gli stessi prodotti miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare.

L'organo regionale di controllo, inoltre, è tenuto a verificare, almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione, tutta la documentazione finanziaria giustificativa delle operazioni realizzate dalle imprese riconosciute.

L'esito degli accertamenti effettuati dovrà risultare da **apposito verbale** redatto in contraddittorio con la parte interessata.

c) **Adempimenti dell'impresa di trasformazione ai fini del controllo**

Al fine della più efficace azione di controllo, l'impresa che trasformi i prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della presente circolare, avrà cura di effettuare, in caso di attività che comporti da un lato la disidratazione ed eventualmente la macinazione dei foraggi e/o fabbricazione dei concentrati di proteine e dall'altro la macinazione dei foraggi essiccati al sole, le relative lavorazioni in locali adeguatamente separati.

I prodotti ottenuti dalle lavorazioni sopra richiamate devono essere immagazzinati in luoghi adeguatamente separati.

Inoltre, è vietato miscelare fra loro, all'interno dei locali dell'impresa di trasformazione, un prodotto di un gruppo con un prodotto dell'altro gruppo sopra menzionati.

L'impresa è obbligata a comunicare all'organo regionale di controllo competente per territorio, con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, l'uscita dei foraggi disidratati ed eventualmente macinati e dei foraggi essiccati al sole e macinati, precisando le prevedibili date di uscita e le quantità di ciascuna partita preventivamente identificata, attraverso numerazione progressiva.

Le imprese di trasformazione sono tenute a mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo competente per territorio, nonchè dell'EIMA, la documentazione concernente:

- gli elementi che consentono di determinare la loro capacità di lavorazione;

- le quantità di combustibile presenti nell'impresa all'inizio ed alla fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati;

- le ore di funzionamento degli essiccatoi ed eventualmente dei mulini per la macinazione degli essiccati al sole;

- l'acquisto del combustibile ed il consumo dell'energia elettrica durante la campagna di lavorazione.

Nel caso di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, essa mette a disposizione dell'organo regionale di controllo le fatture di vendita dei foraggi essiccati dalle quali risultino in particolare:

- la quantità, la specie, nonchè il tenore di umidità e di proteine contenuti nei prodotti venduti;
- il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente di detti prodotti.

Nel caso di un'impresa di trasformazione che lavori le materie prime appartenenti ai propri soci, ai quali i prodotti finiti sono riconsegnati, i buoni di uscita e ogni altro documento contabile riconosciuto dall'organo regionale di controllo dai quali risulti in particolare:

- la quantità, la specie, nonchè il tenore di umidità e di proteine contenuti nei prodotti venduti;
- il cognome, il nome e l'indirizzo di detti soci.

Nel caso di un'impresa di trasformazione, che produca foraggi essiccati per conto di un agricoltore al quale gli stessi sono consegnati, le fatture delle spese di lavorazione dalle quali risulti in particolare:

- la quantità, la specie, nonchè il tenore di umidità e di proteine contenuti nei prodotti in causa;

- il cognome, il nome e l'indirizzo dell'agricoltore interessato.

L'impresa di trasformazione è tenuta, altresì, ad effettuare il prelievo del campione dei foraggi essiccati al momento della loro uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali.

Al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione sia dei foraggi disidratati e/o essiccati al sole e macinati, sia dei foraggi miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare, occorre pesare la partita preventivamente numerata e prelevare un campione della stessa.

Se l'entità di tale partita è uguale o inferiore a 100 tonnellate, il prelievo riguarda la totalità della quantità in uscita; nel caso inverso il prelievo deve essere effettuato su ogni 100 tonnellate o frazione di esse.

In caso di uscita o di miscelazione di più partite di qualità uniforme, e cioè di partite composte dalle stesse specie aventi il medesimo contenuto di umidità e proteine e con un peso totale inferiore o uguale a 100 tonnellate, viene prelevato un campione per ogni partita.

Nel caso in cui i foraggi essiccati vengano miscelati nell'impresa di trasformazione, con materie prime diverse da quelle contemplate al punto 2) della presente circolare, il prelievo dei campioni deve essere effettuato prima della miscelazione.

La presa del campione è effettuata secondo il metodo di cui alla direttiva della Commissione del 1° marzo 1976 (76/371/CEE), mentre la determinazione dei valori dell'umidità e delle proteine deve essere effettuata rispettivamente secondo i metodi definiti nelle direttive della Commissione del 18 novembre 1971 (71/393/CEE) e del 27 aprile 1972 (72/199/CEE).

A tal proposito, si precisa che il prelievo dei campioni di cui trattasi deve riguardare tutte le partite di prodotto finito per le quali sono presentate le domande di aiuto.

A questo fine, le singole partite prodotte devono risultare identificabili con l'apposizione su di esse di un numero progressivo.

Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per singola partita e per singola specie di prodotto deve essere eseguito secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165 del 15 giugno 1978, in contraddittorio tra il funzionario di controllo ed il rappresentante delle ditte interessate.

Inoltre, gli stessi campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli Istituti pubblici che saranno indicati dall'EIMA in sede di emanazione delle disposizioni complementari di competenza, mentre i restanti campioni sono conservati dall'impresa interessata.

Il tenore di umidità e quello di proteine totali vengono determinati secondo i vigenti metodi ufficiali di analisi per gli alimenti destinati ad uso zootecnico. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento è stato eseguito conformemente alle disposizioni riguardanti detti metodi ufficiali. Subito dopo il campionamento e prima ancora dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa.

I risultati delle analisi hanno valore vincolante e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione interessata.

Gli aiuti potranno essere erogati per le sole partite di foraggi essiccati che dalle analisi risultino conformi ai requisiti richiesti dalla presente circolare.

13) QUANTITA' MASSIMA GARANTITA (QMG) COMUNITARIA E NAZIONALE - PENALITA' IN CASO DI SUPERAMENTO

Al fine di contenere la produzione di foraggi essiccati, è stata istituita, con riferimento alle quantità medie prodotte nella Comunità nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94, una quantità massima garantita comunitaria (QMG) pari a

4.394.000 tonnellate per i foraggi disidratati e una quantità massima garantita comunitaria (QMG) pari a 443.500 tonnellate per i foraggi essiccati al sole e macinati.

Le suddette quantità massime garantite sono state ripartite fra i singoli Stati membri in funzione della media delle rispettive produzioni constatate nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94.

Le quantità massime garantite di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole da macinare attribuite all'Italia per singola campagna di commercializzazione sono, rispettivamente, pari a 523.000 tonnellate e 162.000 tonnellate.

Qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati prodotti nella Comunità e per la quale un aiuto è stato richiesto superi la quantità massima garantita comunitaria fino al 5%, l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto, in tutti gli Stati membri, della percentuale di splafonamento constatata.

Qualora, invece, lo splafonamento constatato della quantità massima garantita comunitaria risulti superiore al 5%, l'importo dell'aiuto viene ulteriormente ridotto negli Stati membri in cui la produzione ha superato la rispettiva quantità nazionale garantita maggiorata del 5% in misura proporzionale all'entità dell'eccedenza.

L'importo delle riduzioni in causa è determinato dalla Commissione dell'Unione Europea successivamente al 31 maggio di ciascun anno, secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio.

14) TOLLERANZE E PENALITA'

Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che la quantità di foraggi essiccati indicata in una o più domande di aiuto risulti inferiore a quella effettivamente uscita dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della quantità effettivamente uscita diminuita di due volte l'eccedenza riscontrata.

Nell'ipotesi in cui l'eccedenza di cui trattasi è superiore al 20% della quantità effettivamente uscita dall'impresa, nessun aiuto è concesso.

Le disposizioni sopra richiamate in ordine ai limiti di tolleranza non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave.

Infatti:

- nel caso di falsa indicazione di quantità in una o più domande di aiuto **formulata per negligenza grave**, l'impresa di trasformazione è esclusa dall'aiuto per dette domande;

- nell'ipotesi di falsa indicazione di quantità in una o più domande di aiuto, **formulata deliberatamente**, l'impresa di trasformazione è esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione in causa, in relazione alla domanda o alle domande contestate e, per quella successiva, nel limite delle stesse quantità oggetto di penalizzazione.

15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della nuova organizzazione comune di mercato illustrata nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria.

Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore:

a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del sistema del regime di aiuto;

b) l'incapacità professionale di lunga durata degli stessi;

c) l'espropriazione della dotazione di trasformazione e di conservazione dell'impresa, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti.

I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'EIMA, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Nel caso di cui al punto a) è chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'EIMA sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessità della tempestiva effettuazione dei controlli.

Anche la fattispecie considerata al punto b), non può comportare l'ampliamento del termine in misura illimitata, trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli.

Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito l'EIMA, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - d'intesa con le Autorità comunitarie.

E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovrà essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri.

In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi:

- la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo;

- la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, può essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalità, alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee;

- le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili.

16) <u>MISURE TRANSITORIE</u>

Il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, abroga i regolamenti n. 1528/78 e n. 2743/78.

Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti, relative alla gestione dell'aiuto in vigore durante la campagna di commercializzazione 1994/95, restano in vigore fino alla definizione dei rapporti concernenti le domande di aiuto correlate alla detta campagna di commercializzazione.

Le disposizioni di cui al titolo II del regolamento 603/95 del Consiglio, relative agli scambi con i Paesi terzi, entrano in vigore il 1° luglio 1995.

****

L'EIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio cereali e piante proteiche, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, rispettando lo scadenzario dallo stesso previsto.

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Si pregano gli **Assessorati**, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 74

ENTE DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
E.I.M.A. - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

MODELLO FE
FORAGGI DA ESSICCARE
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 19....../......
(Piano da allegare ai contratti dei foraggi da essiccare)

N° DOMANDA DI COMPENSAZIONE AL REDDITO (Reg. CEE n° 1765 92)

N° (ultima domanda presentata) (Anno di presentazione)

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I - (Dati identificativi dell'azienda agricola)

PARTITA IVA 1

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV CAP

SEZ. II - (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione)

IMPRESA DI TRASFORMAZIONE PARTITA IVA 1

RAGIONE SOCIALE

TELEFONO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

FAX

COMUNE PROV CAP PREFISSO NUMERO

QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO 1

1 DISIDRATAZIONE

2 FIENI MACINATI (nel caso di stipula di contratto di coltivazione)

MODALITA' DI CESSIONE DEL PRODOTTO 2

1 LAVORAZIONE DELLA PROPRIA PRODUZIONE (ettari are)

2 LAVORAZIONE DELLE PRODUZIONI DEI PROPRI ADERENTI (COOPERATIVE) (ettari are)

3 LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI SULLA BASE DI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE (ettari are)

4 LAVORAZIONE DI PRODOTTI ACQUISTATI DA UN ACQUIRENTE NON PRODUTTORE (ettari are)

SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE (ettari are) — SUPERFICIE TOT. A FORAGGERE (da essiccare) (ettari are) 3

TOTALE MODELLI .. ..1 ALLEGATI 4

In fede

(firma del rappresentante legale dell'impresa di trasformazione)

In fede

(firma del produttore o del rappresentante legale dell'azienda agricola)

Fatto a

il (giorno mese anno)

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DA ALLEGARE AI CONTRATTI DEI FORAGGI DA ESSICCARE

Domanda di compensazione al reddito (Reg. CEE n.1765/92)

Riportare il numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito presentata ed il relativo anno di presentazione.

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda agricola)
Riquadro 1.
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del produttore. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore.
Riquadro 2. DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore.

SEZ. II (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione)
Riquadro 1. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE
Indicare la Partita IVA e la ragione sociale dell'impresa di trasformazione (o dell'acquirente).
Riportare inoltre i dati relativi all'ubicazione dell'impresa o dei magazzini di stoccaggio dell'acquirente.

QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO

Riquadro 1.
Barrare la casella corrispondente al tipo di destinazione del prodotto indicato in domanda.
Riquadro 2. MODALITÀ DI CESSIONE DEL PRODOTTO
Barrare la casella corrispondente alla modalità di cessione del prodotto indicato in domanda e riportare la superficie interessata a tale produzione.
Riquadro 3.
Riportare, negli appositi spazi, la superficie totale aziendale espressa in ettari ed are, e la superficie totale a foraggere (da essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati.
Riquadro 4.
Riportare il numero totale di modelli FE1 allegati al presente modello.

QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE

Riportare la Partita IVA e/o il Codice fiscale del produttore.

Riquadro 1. COMUNE
Indicare il codice Istat della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; indicare inoltre, per esteso, la denominazione del comune.

Riquadro 2. CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.93 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;
2 = zona coperta da segreto militare;
3 = uso civico;
4 = zona demaniale;
5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1993;
6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare).

Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro 3. DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente)
- numero del foglio di mappa;
- numero della particella;
- eventuale subalterno.

Riquadro 4. TIPO DI CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1 - in proprietà;
2 - a mezzadria;
3 - in affitto;
4 - altre forme.

Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari ed are.

Riquadro 7. SUPERFICI A FORAGGERE

Indicare nella colonna "Cod." la foraggera coltivata utilizzando i seguenti codici:

1 - erba medica;
2 - trifoglio;
3 - lupinella;
4 - lupino;
5 - veccia;
6 - altri prodotti simili.

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa foraggera) la superficie utilizzata, espressa in ettari ed are.

Una particella deve quindi essere indicata più di una volta se su di essa insistono colture foraggere diverse.

95A2134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Ulteriore consegna di buoni del Tesoro poliennali 9% 1° novembre 1993/2023, al portatore

A norma del decreto ministeriale 5 novembre 1993 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1993, si rende noto che il 18 aprile 1995 il Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dell'ulteriore quantitativo dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023 (codice 036665) emessi nel periodo novembre 1994-marzo 1995.

95A2170

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 aprile 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1715,05
ECU	2264,72
Marco tedesco	1225,91
Franco francese	352,13
Lira sterlina	2740,99
Fiorino olandese	1094,83
Franco belga	59,664
Peseta spagnola	13,860
Corona danese	312,54
Lira irlandese	2787,64
Dracma greca	7,554
Escudo portoghese	11,687
Dollaro canadese	1246,86
Yen giapponese	20,515
Franco svizzero	1483,61
Scellino austriaco	174,21
Corona norvegese	274,13
Corona svedese	233,60
Marco finlandese	398,36
Dollaro australiano	1273,42

95A2217

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da due ditte

Con decreto 1° febbraio 1995, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 186.702.646, dovuto dalla ditta Del Mistro Flavio di Maniago, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1995, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. La sezione staccata di Pordenone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto 27 febbraio 1995, il pagamento del carico tributario ammontante a L. 96.941.896, dovuto dal sig. Banfi Pasquale, titolare della ditta individuale «Tranceria Banfi Pasquale», con sede in Rovello Porro (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1995, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

95A2171-95A2173

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fonti del Tigullio Bognanco, in Nè

Con decreto 27 febbraio 1995, la riscossione del carico tributario di L. 409.693.099, dovuto dalla S.r.l. Fonti del Tigullio Bognanco, con sede in Nè (Genova), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A2172

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 7° circolo «C. Del Prete» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto n. 1150/I Sett. del 24 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 7° circolo di Bari è autorizzato ad accettare la donazione di un televisore a colori Seleco 14" del valore di L. 485.000 disposta dal comune di Bari.

95A2174

Autorizzazione alla scuola elementare di Coggiola ad accettare una donazione

Con decreto n. 544/Sett. I del 4 marzo 1995 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del circolo di Pray è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti copia 8015 del valore di L. 6.033.300 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2175

Autorizzazione alla scuola elementare di Trivero-Ronco ad accettare una donazione

Con decreto n. 542/Sett. I del 21 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del circolo di Trivero è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti copia 8015 del valore di L. 6.033.300 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2177

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Borgosesia ad accettare una donazione

Con decreto n. 8769/Sett. I del 6 marzo 1995 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del 2° circolo di Borgosesia è autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore modello Lanier 6717 del valore di L. 4.998.300 disposta dalla società «Valduggia insieme promozione sport».

95A2176

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fossalto

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze - Divisione I[a] - Direzione generale R.A. A.F. Sdem 1993, in data 4 maggio 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di parte di un terreno sito in comune di Fossalto (Campobasso), riportato in catasto dello stesso al foglio n. 21, particella n. 5, intestata alle strade pubbliche, per una superficie complessiva di Ha 0.36.60.

95A2178

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1993, agli effetti predetti, risulta pari a più 273,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1995 rispetto a marzo 1994 risulta pari a più 4,9 (quattrovirgolanove).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1995 rispetto a marzo 1993 risulta pari a più 9,3 (novevirgolatre).

95A2199

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 dicembre 1994 recante: «Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario "settore agricoltura". Secondo cofinanziamento». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 9, prima colonna, settimo capoverso, dove è scritto: «... per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1 per L. *11.590.000.000*, e per le misure di assistenza tecnica ...», leggasi: «... per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1 per L. *11.590.000*, e per le misure di assistenza tecnica ...».

95A2180

Avviso relativo al comunicato dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo recante: «Elenco delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, aventi la sede sociale in uno Stato dell'U.E., per le quali è pervenuta comunicazione dell'intenzione di operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi, a partire da uno stabilimento situato nell'U.E. (Situazione al 31 dicembre 1994)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 45, nell'elenco «Imprese con sede sociale in Grecia o comunque ivi stabilite», dopo l'impresa recante il numero 206) è inserita l'impresa recante il numero 207), così di seguito riportata:

«207) Themis s.a. - General Insurance Company LTD. 8, Aristotelous Str. - 17671 Kallithea - Atene — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13
R.F.: Michele Rocco - Centro direzionale - Isola G/1 - Napoli
R.S.: Michele Rocco - Centro direzionale - Isola G/1 - Napoli».

95A2181

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 8 0 9 5 *

L. 1.300